

Foro pattizio esclusivo - Derogabilità ex art. 33 c.p.c. - Cass. n. 26910/2020

Competenza civile - accordo delle parti - competenza civile - competenza per territorio - accordo delle parti - Foro pattizio esclusivo - Derogabilità ex art. 33 c.p.c. - Conseguenze - Parte che ne eccepisce l'incompetenza in ragione dell'esclusività del foro convenzionale - Onere di eccepirlo anche per i criteri ex artt. 18 e 19 c.p.c. - Sussistenza.

In tema di competenza territoriale, il foro convenzionale, anche se pattuito come esclusivo, è derogabile per connessione oggettiva ai sensi dell'art. 33 c.p.c., sicché la parte che eccepisce l'incompetenza del giudice adito, in virtù della convenzione che attribuisce la competenza esclusiva ad altro giudice, ha l'onere di eccepirne l'incompetenza pure in base ai criteri degli artt. 18 e 19 c.p.c., in quanto richiamati dall'art. 33 c.p.c. ai fini della modificazione della competenza per ragione di connessione.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26910 del 26/11/2020 (Rv. 659903 - 01)

Riferimenti normativi: [Cod_Proc_Civ_art_018](#), [Cod_Proc_Civ_art_019](#), [Cod_Proc_Civ_art_028](#), [Cod_Proc_Civ_art_029](#), [Cod_Proc_Civ_art_033](#), [Cod_Proc_Civ_art_038](#)

corte

cassazione

26910

2020